Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.P.I.A. 2 CUNEO Alba-Mondovì
Centro Provinciale Istruzione per Adulti
Corso Michele Coppino 40/F – 12051 Alba (CN)
Tel.+39 0173-35413
CNMM162004@istruzione.it - www.cpia2albabramondovi.edu.it
PEC:CNMM162004@pec.istruzione.it
C.F. 90049730048

CENTRO VALUTAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Università per Stranieri di Perugia

Prot. n. 001130

ai docenti delle sedi di Alba, Bra e Mondovì

OGGETTO**: Regolamento della fruizione permessi di diritto allo studio** ai sensi del DPR 395/88, art. 3 e della CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. QUADRIENNIO 2017-2020, firmata il 24/10/2017.

I permessi studio si usufruiscono: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Una volta ottenuto il permesso è dovere del docente, per assicurare il buon andamento didattico dell'Istituto, comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (provvisoriamente anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti. Ciò anche con il fine di permettere al Dirigente di concedere turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami. È ammesso successivamente presentare motivata comunicazione delle variazioni del calendario con almeno 5 giorni di preavviso, salvo eventi eccezionali debitamente motivati, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente indicando anche il tempo di percorrenza per la sede. In ogni caso, anche se il dipendente ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda con il preavviso sopra indicato. Il personale che presta servizio in più scuole dovrà presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

Il personale beneficiario dei permessi non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
I permessi studio si possono così fruire:
- permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- cumulo di permessi giornalieri;

I permessi studio si possono chiedere anche per la frequenza di corsi on line a condizione che sia possibile:
- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti;
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro.

Le ore di permesso – studio possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio (vedi: Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008). A tale sentenza non si è adeguata la regione Piemonte. Nel CIR vigente del Piemonte si stabilisce quanto segue:
"Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami. Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami e la preparazione della tesi di laurea va contenuta entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione, dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito riportato. Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.P.I.A. 2 CUNEO Alba-Mondovì
Centro Provinciale Istruzione per Adulti
Corso Michele Coppino 40/F – 12051 Alba (CN)
Tel.+39 0173-35413
CNMM162004@istruzione.it - www.cpia2albabramondovi.edu.it
PEC:CNMM162004@pec.istruzione.it
C.F. 90049730048

CENTRO VALUTAZIONE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Università per Stranieri di Perugia

necessarie per lo svolgimento degli esami sono ricomprese anche nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami stessi." (Art. 7)
"La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre i tre mesi dalla stessa fruizione. Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale. La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti, comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, entro i limiti previsti dall'art. 18 del CCNL Comparto scuola. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte." (Art. 9)

Il docente che usufruisce dei permessi studio viene sostituito utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito. La fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine dal contratto regionale, attualmente stabilito in tre mesi. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi. I permessi studio non valgono per il periodo di prova se vengono fruiti a giorni interi, non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore. Se i beneficiari dei permessi concludono i corsi senza utilizzare l'intero monte ore, le ore residue non possono essere impegnate in altra tipologia di corso.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di chiedere anche altri permessi previsti dal vigente CCNL ed in particolare: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Questi ultimi permessi sono accordati anche ai docenti a tempo determinato, ma interrompono l'anzianità di servizio (perché non sono retribuiti). Vi è anche l'aspettativa senza assegni per motivi di studio. Tutti i permessi di cui si usufruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso. Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Il Dirigente scolastico — Il Commissario straordinario

Prof. Roberto Buongarzone — Prof. Bruno Bruna

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)